



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

All'Onorevole Presidente
della Prima Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della Corte dei Conti

Oggetto: **Relazione n. 1**

concernente:

"Monitoraggio relativo all'adozione e trasmissione da parte dei Comuni della Regione Sardegna dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 10 aprile 2024;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002611/2024 del 16/04/2024
Firmatario: Cdc - Registro Informatico

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR di approvazione del *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2023"* della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 20, D.LGS. N. 175/2016;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 4 del 21 febbraio 2023 che attribuisce al magistrato relatore la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei provvedimenti di ricognizione e dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2021;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione del sistema "Con.Te" e della banca dati "Partecipazioni" del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento ai Comuni della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'atto di deferimento prot. n. 2112 del 3 aprile 2024 del magistrato relatore;

Vista l'ordinanza n. 4 del 5 aprile 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello;

DELIBERA

di approvare la relazione recante *"Monitoraggio relativo all'adozione e trasmissione da parte dei Comuni della Regione Sardegna dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175"*,

DISPONE

che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione, che ne costituisce parte integrante, siano trasmesse, a cura della Segreteria, ai Comuni aventi sede nella Regione Sardegna, al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale agli Enti locali.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024.

IL RELATORE

Valeria Mascello

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 11 aprile 2024

IL DIRIGENTE

Giuseppe Mullano



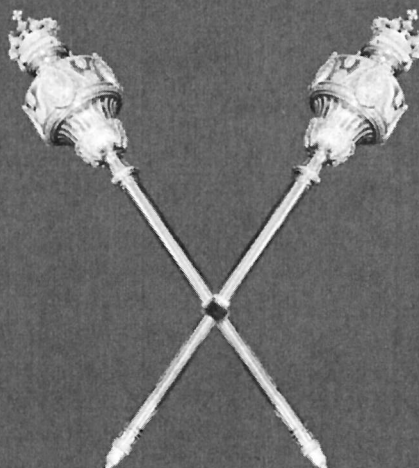
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE SARDEGNA

**MONITORAGGIO RELATIVO ALL'ADOZIONE
E TRASMISSIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLA
REGIONE SARDEGNA DEI PROVVEDIMENTI DI
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 3,
D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA **E**
Protocollo N.0002611/2024 del 16/04/2024



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE SARDEGNA

**MONITORAGGIO RELATIVO ALL'ADOZIONE
E TRASMISSIONE DA PARTE DEI COMUNI DELLA
REGIONE SARDEGNA DEI PROVVEDIMENTI DI
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 3,
D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**



CORTE DEI CONTI

Magistrato relatore:

Dott.ssa Valeria Mascello

Hanno collaborato i funzionari:

Dott.ssa Maria Grazia Raggio

Dott.ssa Maria Cristina Sulis

Impostazione grafica:

Sig.ra Simona Gaias

INDICE

1	Premessa	1
2	Riferimenti normativi	2
3	I risultati del monitoraggio.....	7
4	Conclusioni.....	19

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Comuni della Provincia di Sassari che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te	8
Tabella 2 - Comuni della Città Metropolitana di Cagliari che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te.....	9
Tabella 3 - Comuni della Provincia di Oristano che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te	10
Tabella 4 - Comuni della Provincia di Nuoro che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te	10
Tabella 5 - Comuni della Provincia del Sud Sardegna che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te.....	11
Tabella 6 - Comuni che hanno trasmesso gli atti alla Sezione tramite PEC.....	12
Tabella 7 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo.....	13
Tabella 8 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo.....	15
Tabella 9 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo.....	17
Tabella 10 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo.....	17
Tabella 11 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo.....	17



1 Premessa

Con deliberazione n. 14/2023/INPR del 09 febbraio 2023, la Sezione per il Controllo della Regione Sardegna ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2023, prevedendo, in riferimento al comparto enti locali, la prosecuzione delle attività di monitoraggio sugli adempimenti di revisione delle società partecipate ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP).

La presente relazione concerne gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dalla Sezione in ordine agli adempimenti riguardanti l'adozione e la trasmissione dei provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni pubbliche da parte dei 377 Comuni della Regione Sardegna rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, tenuto conto degli adempimenti la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 e ferme restando le successive valutazioni, anche nel merito, dei provvedimenti di revisione adottati dagli enti su cui la Sezione si riserva di svolgere ulteriori verifiche.

Come per gli anni precedenti, il monitoraggio svolto dalla Sezione ha inteso perseguire l'obiettivo di sollecitare le amministrazioni pubbliche ad effettuare una tempestiva attività di ricognizione periodica, nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritti dalle norme, così da consentire una maggiore incisività dell'attività di controllo della Corte dei conti.

Degli esiti del monitoraggio compiuto si fornisce riscontro nella presente relazione.

2 Riferimenti normativi

Il processo di revisione delle partecipazioni pubbliche, direttamente e indirettamente detenute dalle amministrazioni pubbliche, prende avvio sulla base delle razionalizzazioni previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), trovando una compiuta disciplina nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP).

Il Testo unico ha distinto una prima fase relativa alla **revisione straordinaria** delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 24, che costituisce, per gli enti territoriali, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014. Nell'ambito della revisione straordinaria le amministrazioni erano tenute ad effettuare una ricognizione, con provvedimento motivato, di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovessero essere alienate o rese comunque oggetto di misure di razionalizzazione. Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, l'art. 24 *“ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico”* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

Il Testo unico ha individuato, quindi, a regime, una seconda fase disciplinata dall'art. 20 e relativa alla **revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, adempimento cui le amministrazioni sono tenute entro la data del 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 20, comma 3 e art. 26, comma 11, d.lgs. n. 175/2016, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

In sede di ricognizione delle partecipazioni pubbliche le amministrazioni hanno l'obbligo di verificare la permanenza dei presupposti, legislativamente predeterminati, condizionanti il mantenimento delle partecipazioni, tenendo conto degli indicatori di criticità predeterminati dalla legge e determinanti l'adozione di un piano di razionalizzazione (art. 20, comma 2, TUSP).

Pur riguardando due fasi distinte relative alla revisione straordinaria e alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, le norme richiamate risultano connesse, predisponendo una disciplina sostanzialmente unitaria, con il rafforzamento degli obblighi in sede di revisione periodica attraverso la previsione di sanzioni irrogabili dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti e fatta salva la responsabilità amministrativa. A tale riguardo si evidenzia che l'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 prevede che la mancata adozione degli atti previsti ai commi 1-4 comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa (da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000), salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Tale

previsione si affianca alle disposizioni normative in tema di revisione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9, TUSP, espressamente richiamate al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 20 TUSP.

Per quanto concerne il piano civilistico, l'art. 24, comma 5, TUSP dispone che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione nei termini previsti dalla normativa, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la società è liquidata in denaro in base ai criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., fermo restando il potere di alienare la partecipazione.

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza piani di razionalizzazione, deve essere comunicato alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Con il processo avviato, il legislatore ha inteso richiamare le amministrazioni ad una verifica periodica della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sollecitando gli enti a formulare annualmente una valutazione complessiva sulla convenienza del mantenimento della partecipazione. Il provvedimento di ricognizione, quindi, è un adempimento cui l'ente è tenuto ai sensi della normativa e che costituisce altresì *"l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione"* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

Laddove l'ente decida di adottare **un piano di razionalizzazione**, la normativa lo obbliga ad attuarlo e a fornire le necessarie informazioni alle autorità competenti, dovendo approvare, sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano predisposto, evidenziando i risultati conseguiti, con obbligo di trasmissione della stessa alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

L'art. 20, comma 2, TUSP individua le circostanze che costituiscono **situazioni di criticità** che devono indurre l'amministrazione a deliberare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute, fermo restando che in talune ipotesi, la razionalizzazione potrebbe non costituire una scelta obbligata per l'ente. Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 TUSP, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, le amministrazioni pubbliche rilevino le seguenti circostanze (anche con riguardo a partecipazioni di minima entità):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP.

Si rende necessaria una **puntuale motivazione** sia per l'ipotesi che l'amministrazione deliberi di adottare misure di razionalizzazione sia nel caso che l'amministrazione deliberi di mantenere la partecipazione senza procedere con interventi di razionalizzazione.

Come previsto dall'art. 24, comma 4, TUSP, ove l'amministrazione decida per l'alienazione della partecipazione, questa deve avvenire, ai sensi dell'art. 10, entro un anno dalla conclusione della ricognizione. In particolare, come disposto al comma 2 dell'art. 10, l'alienazione deve avvenire *"nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione"*; soltanto in casi eccezionali, *"a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente"*, fatto salvo *"il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"*. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, secondo quanto disposto al comma 5, *"In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile"*.

Nel merito delle ricognizioni approvate rilevano le previsioni introdotte all'art. 24, commi 5-bis e 5-ter, TUSP, inseriti rispettivamente dall'art. 1, comma 723, l. 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 16, comma 3-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021) che dispongono: *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si*

applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

Sotto il profilo della competenza, il provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni detenute deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Ai sensi degli articoli 20, comma 3 e 26, comma 11, TUSP, la revisione periodica è adempimento da compiere, perentoriamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con **obbligatoria trasmissione degli atti** al MEF e alla Corte dei conti al fine di rendere possibile il controllo successivo sulla gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, le amministrazioni sono tenute a rendere disponibili i provvedimenti di ricognizione alla struttura di cui all'art. 15 TUSP, nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP (art. 20, comma 3, TUSP).

Come rilevato dalla giurisprudenza contabile, *"gli adempimenti delle Amministrazioni pubbliche non si limitano alla mera tempestiva adozione dei provvedimenti di razionalizzazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo, ma anche alla loro necessaria trasmissione agli organi preposti al controllo"* (cfr. Sezione Regionale Controllo Molise, deliberazione n. 120/2023/REF).

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare anche la mancata detenzione di partecipazioni pubbliche, secondo quanto disposto all'art. 20, comma 1, ultimo periodo (*"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15"*).

Al fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche, le cui gestioni impattano sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali titolari delle relative quote di partecipazione, la Corte dei conti ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016 e rinnovato in data 10 maggio 2021) ai fini della rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati.

Il Protocollo d'intesa, siglato in data 25 maggio 2016, ha definito l'acquisizione unitaria, attraverso la banca dati "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, dei dati anagrafici e di bilancio degli organismi partecipati, unitamente alle informazioni relative alle partecipazioni, agli affidamenti e ai relativi oneri a carico degli enti partecipanti, nonché il successivo invio ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti. Con il successivo Protocollo d'intesa, siglato in data 10 maggio 2021, è stata, tra l'altro, prevista la condivisione della banca dati "Partecipazioni" (art. 3) cosicché il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro acquisisce i dati e le informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 3, e all'art. 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016 e all'art. 17, commi 3 e 4, del decreto-

legge n. 90/2014, e aggiorna, a tal fine, la struttura della banca dati “Partecipazioni” e le istruzioni di compilazione considerando anche le esigenze informative della Corte dei conti. Quest’ultima *“utilizza i dati e le informazioni cui ha accesso per le proprie finalità istituzionali, rimanendo salva la possibilità di elaborare i dati e di inglobarli nei propri sistemi informativi”*.

I provvedimenti di revisione devono essere comunque trasmessi alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti e la trasmissione deve avvenire, per le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te, tramite tale sistema.

3 I risultati del monitoraggio

La Sezione per il Controllo della Regione Sardegna ha svolto un monitoraggio che ha riguardato l'adempimento degli obblighi di adozione e comunicazione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie, detenute direttamente e indirettamente dai 377 Comuni della Regione Sardegna alla data del 31 dicembre 2021, verificando la trasmissione dei provvedimenti sull'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro e sul sistema Con.Te.

Con riferimento alla trasmissione dei provvedimenti sull'applicativo del Tesoro, si è tenuto conto della nota della Sezione delle Autonomie n. 539 del 7 giugno 2023, inviata ai Presidenti delle Sezioni regionali, recante "*Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e revisione periodica delle partecipazioni societarie - Dati esercizio 2021 Enti inadempienti*", con allegato un elenco completo e aggiornato, alla data del 29 maggio 2023, del pertinente stato dell'adempimento/inadempimento degli enti locali della Regione Sardegna, come risultante dall'applicativo del MEF.

Sulla base della nota citata, sono state svolte ulteriori accertamenti sullo stato di adempimento/non adempimento degli enti locali interessati dalla verifica sull'applicativo del Dipartimento del Tesoro-MEF.

L'operazione di verifica, in un primo momento, ha rilevato **n. 83 Comuni inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione** dei provvedimenti sul portale "Partecipazioni" del MEF, così suddivisi per classe di popolazione:

- da 1 a 1.000 abitanti su 127 comuni, **35 sono risultati inadempienti**
- da 1001 a 5.000 abitanti su 191 comuni, **41 sono risultati inadempienti**
- da 5.001 a 10.000 abitanti su 32 comuni, **4 sono risultati inadempienti**
- da 10.001 a 50.000 abitanti su 23 comuni **3 sono risultati inadempienti**
- da 50.001 a 100.000 abitanti su 2 comuni, 0 (zero) inadempienti
- oltre i 100.000 abitanti su 2 comuni, 0 (zero) inadempienti.

Poiché il MEF ha prorogato al 16 giugno 2023 l'invio al portale del Tesoro-MEF dell'atto consiliare di revisione periodica, è stata svolta una seconda verifica su quali Comuni avessero completato positivamente l'iter procedurale previsto con l'adozione e la trasmissione dei provvedimenti.

Il riscontro successivo evidenziava ancora complessivi **n. 21 Comuni inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione**, così suddivisi per classe di popolazione:

- da 1 a 1.000 abitanti su 127 comuni: **9 comuni risultavano inadempienti** (Anela, Baressa, Boroneddu, Cheremule, Giave, Gonnostramatza, Pauli Arbarei, Putifigari, Tramatzia);
- da 1001 a 5.000 abitanti su 191 comuni, **10 comuni risultavano inadempienti** (Atzara, Borore, Buddusò, Mandas, Siliqua, Samugheo, Soleminis, Suni, Lotzorai, Bari Sardo);

- da 5.001 a 10.000 abitanti su 32 comuni, **2 comuni risultavano inadempienti** (Bosa, Pula).

Riguardo a questi enti, accertata la mancata trasmissione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al portale del Tesoro-MEF, la Sezione ha proceduto a verificare l'adozione delle deliberazioni consiliari, con richiesta al Comune oppure accedendo sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'attività di riscontro compiuta ha evidenziato che tutti gli enti avevano adottato l'atto di revisione periodica ex art. 20 TUSP, ad eccezione del Comune di Lotzorai.

Per i Comuni con popolazione sopra i 10.001 a oltre 100.000 abitanti non sono emerse criticità, essendo stata verificata la trasmissione sul portale del MEF delle delibere di revisione ex art. 20 TUSP.

Sotto un diverso profilo relativo alla **trasmissione degli atti alla Sezione di controllo** (art. 20, comma 3, TUSP), le verifiche compiute dalla Sezione hanno evidenziato che n. 191 Comuni, sul totale di 377, provvedevano ad effettuare la comunicazione alla Sezione stessa tramite il sistema Con.Te (art. 20, comma 3, TUSP), oppure tramite invio con posta elettronica certificata. Precisamente, sono state verificate n. 151 trasmissioni al sistema Con.Te e n. 40 trasmissioni tramite PEC, come riportato nelle tabelle seguenti.

Tabella 1 - Comuni della Provincia di Sassari che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te

PROVINCIA DI SASSARI	
1	OZIERI
2	PERFUGAS
3	STINTINO
4	PATTADA
5	BENETUTTI
6	ILLORAI
7	URI
8	LOIRI PORTO SAN PAOLO
9	ARZACHENA
10	TISSI
11	BORTIGIADAS
12	PORTO TORRES
13	LUOGOSANTO
14	TULA
15	LURAS
16	ITTIREDDU
17	SENNORI
18	BERCHIDDA
19	ERULA
20	NULE
21	PADRU
22	SANT'ANTONIO di GALLURA

23	MARTIS
24	BADESI
25	AGGIUS
26	TEMPIO PAUSANIA
27	OSCHIRI
28	MUROS
29	CARGEGHE
30	FLORINAS
31	CHIARAMONTI
32	ARDARA
33	ITTIRI
34	TRINITA' D'AGULTU e VIGNOLA
35	LAERRU
36	CODRONGIANOS
37	BUDONI

Fonte: Corte dei conti

Tabella 2 – Comuni della Città Metropolitana di Cagliari che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	
1	SARROCH
2	MONSERRATO
3	SETTIMO SAN PIETRO
4	UTA
5	MARACALAGONIS
6	VILLA SAN PIETRO
7	SINNAI
8	SELARGIUS
9	CAPOTERRA
10	ELMAS
11	CAGLIARI
12	QUARTUCCIU

Fonte: Corte dei conti

Tabella 3 - Comuni della Provincia di Oristano che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te

PROVINCIA DI ORISTANO	
1	SUNI
2	SIAMAGGIORE
3	CURCURIS
4	VILLAURBANA
5	USELLUS
6	SIMALA
7	SIRIS
8	BONARCADO
9	SCANO DI MONTIFERRO
10	PALMAS ARBOREA
11	BAULADU
12	NURACHI
13	ULA' TIRSO
14	SENEGHE
15	AIDOMAGGIORE
16	ABBASANTA
17	URAS
18	ORISTANO
19	RUINAS
20	MODOLO
21	TERRALBA
22	CABRAS
23	SAN NICOLO' D'ARCIDANO
24	BARADILI

Fonte: Corte dei conti

Tabella 4 - Comuni della Provincia di Nuoro che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te

PROVINCIA DI NUORO	
1	ONIFAI
2	SILANUS
3	OTTANA
4	OROSEI
5	ELINI
6	TERTENIA
7	TRIEI
8	OLIENA
9	OSINI
10	GIRASOLE
11	SORGONO
12	LOCERI
13	TONARA
14	ONANI
15	ARITZO
16	OLLOLAI

17	LANUSEI
18	ORUNE
19	ORTUERI
20	DESULO
21	PERDASDEFOGU
22	USSASSAI
23	ILBONO
24	SINDIA
25	CARDEDU
26	JERZU

Fonte: Corte dei conti

Tabella 5 - Comuni della Provincia del Sud Sardegna che hanno trasmesso gli atti al sistema Con.Te

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	
1	VILLAPUTZU
2	VILLASIMIUS
3	GONNESA
4	TUILI
5	MONASTIR
6	GERGEI
7	SILIUS
8	SAN NICOLO' GERREI
9	ESCOLCA
10	NURAGUS
11	VILLANOVAFORRU
12	CASTIADAS
13	SARDARA
14	PABILLONIS
15	VILLASOR
16	PIMENTEL
17	SANT'ANDREA FRIUS
18	DONORI'
19	SAN GIOVANNI SUERGIU
20	PISCINAS
21	FLUMINIMAGGIORE
22	SEUI
23	CARLOFORTE
24	SEULO
25	GESTURI
26	IGLESIAS
27	ARBUS
28	TRATALIAS
29	MURAUVERA
30	SAN BASILIO
31	LAS PLASSAS
32	GIBA
33	NURALLAO

34	CALASETTA
35	SAN GAVINO MONREALE
36	VILLACIDRO
37	SERRAMANNA
38	VILLAMAR
39	GENONI
40	SETZU
41	USSARAMANNA
42	SAMASSI
43	COLLINAS
44	TURRI
45	GENURI
46	SADALI
47	ESTERZILI
48	ORROLI
49	CARBONIA
50	TEULADA
51	GUSPINI
52	BALLAO

Fonte: Corte dei conti

Tabella 6 - Comuni che hanno trasmesso gli atti alla Sezione tramite PEC

NOMINATIVO COMUNE	
1	SANT'ANTIOCO (SU)
2	SAN SPERATE (SU)
3	MOGORO (OR)
4	BUSACHI (OR)
5	ANELA (SS)
6	ALA' DEI SARDI (SS)
7	ALES (OR)
8	ARBOREA (OR)
9	BULTEI (SS)
10	DECIMOPUTZU (SU)
11	DOMUSNOVAS (SU)
12	GUASILA (SU)
13	LA MADDALENA (SS)
14	LACONI (OR)
15	MASAINAS (SU)
16	NUXIS (SU)
17	OLLASTRA (OR)
18	OLMEDO (SS)
19	PAULILATINO (OR)
20	PLOAGHE (SS)
21	PORTOSCUSO (SU)
22	POSADA (NU)
23	POZZOMAGGIORE (SS)
24	RIOLA SARDO (OR)
25	SAMATZAI (SU)

26	SANTADI (SU)
27	SEDINI (SS)
28	SELEGAS (SU)
29	SERDIANA (SU)
30	SIMAXIS (OR)
31	SIURGU DONIGALA (SU)
32	SORSO (SS)
33	THIESI (SS)
34	URI (SS)
35	USINI (SS)
36	VALLEDORIA (SS)
37	VIDDALBA (SS)
38	VILLANOVAFRANCA (SU)
39	VILLASPECIOSA (SU)
40	BOSA (OR)

Fonte: Corte dei conti

Le tabelle che seguono riportano l'elenco dei 186 Comuni, suddivisi per classe di popolazione, che **non hanno trasmesso** i provvedimenti di revisione periodica relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, alla Sezione di controllo (né sul sistema Con.Te né con PEC).

Occorre, tuttavia, evidenziare, che per tali Comuni la **Sezione ha comunque verificato l'adozione dei provvedimenti di revisione periodica** delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2021.

**Tabella 7 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo
(classe di popolazione compresa tra 1 e 1.000 abitanti)**

	NOMINATIVO ENTE
1	COMUNE DI ARMUNGIA (SU)
2	COMUNE DI ORTACESUS (SU)
3	COMUNE DI PAU (OR)
4	COMUNE DI BARESSA (OR)
5	COMUNE DI NEONELI (OR)
6	COMUNE DI SODDI' (OR)
7	COMUNE DI SERRI (SU)
7	COMUNE DI ESPORLATU (SS)
9	COMUNE DI TETI (NU)
10	COMUNE DI BURGOS (SS)
11	COMUNE DI TIANA (NU)
12	COMUNE DI PAULI ARBAREI (SU)
13	COMUNE DI TALANA (NU)
14	COMUNE DI SIDDI (SU)
15	COMUNE DI NORAGUGUME (NU)
16	COMUNE DI TINNURA (OR)
17	COMUNE DI MONTRESTA (OR)
18	COMUNE DI TERGU (SS)
19	COMUNE DI LODINE (NU)

20	COMUNE DI GONNOSNO' (OR)
21	COMUNE DI ALBAGIARA (OR)
22	COMUNE DI SENNARIOLO (OR)
23	COMUNE DI MOGORELLA (OR)
24	COMUNE DI VILLA VERDE (OR)
25	COMUNE DI POMPU (OR)
26	COMUNE DI MORGONGIORI (OR)
27	COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO (OR)
28	COMUNE DI TADASUNI (OR)
29	COMUNE DI SENIS (OR)
30	COMUNE DI ALLAI (OR)
31	COMUNE DI LEI (NU)
32	COMUNE DI DUALCHI (NU)
33	COMUNE DI BIRORI (NU)
34	COMUNE DI FLUSSIO (OR)
35	COMUNE DI SAGAMA (OR)
36	COMUNE DI GADONI (NU)
37	COMUNE DI MAGOMADAS (OR)
38	COMUNE DI BELVI' (NU)
39	COMUNE DI AUSTIS (NU)
40	COMUNE DI BOTTIDDA (SS)
41	COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA (SS)
42	COMUNE DI BONNANARO (SS)
43	COMUNE DI PUTIFIGARI (SS)
44	COMUNE DI SILIGO (SS)
45	COMUNE DI SEMESTENE (SS)
46	COMUNE DI MARA (SS)
47	COMUNE DI COSSOINE (SS)
48	COMUNE DI BORUTTA (SS)
49	COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO' (SS)
50	COMUNE DI GIAVE (SS)
51	COMUNE DI BANARI (SS)
52	COMUNE DI CHEREMULE (SS)
53	COMUNE DI PADRIA (SS)
54	COMUNE DI SIAMANNA (OR)
55	COMUNE DI VILLASALTO (SU)
56	COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU (OR)
57	COMUNE DI ZERFALIU (OR)
58	COMUNE DI SIAPICCIA (OR)
59	COMUNE DI FORDONGIANUS (OR)
60	COMUNE DI BULZI (SS)
61	COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR)
62	COMUNE DI OLZAI (NU)
63	COMUNE DI ROMANA (SS)
64	COMUNE DI BESSUDE (SS)
65	COMUNE DI TORRALBA (SS)
66	COMUNE DI ONIFERI (NU)
67	COMUNE DI BORONEDDU (OR)
68	COMUNE DI BIDONTI' (OR)

69	COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR)
70	COMUNE DI LOCULI (NU)
71	COMUNE DI SORRADILE (OR)
72	COMUNE DI OSIDDA (NU)
73	COMUNE DI GONNOSCODINA (OR)
74	COMUNE DI SINI (OR)
75	COMUNE DI ASSOLO (OR)
76	COMUNE DI ARDAULI (OR)
77	COMUNE DI NURECI (OR)
78	COMUNE DI ASUNI (OR)
79	COMUNE DI GUAMAGGIORE (SU)
80	COMUNE DI GONI (SU)
81	COMUNE DI GESICO (SU)

Fonte: Corte dei conti

**Tabella 8 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo
(classe di popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti)**

	NOMINATIVO ENTE
1	COMUNE DI SUELLI (SU)
2	COMUNE DI BURCEI (SU)
3	COMUNE DI BARRALI (SU)
4	COMUNE DI NURRI (SU)
5	COMUNE DI BUDDUSO' (SS)
6	COMUNE DI VILLANOVA TULO (SU)
7	COMUNE DI BUGGERRU (SU)
8	COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI (SU)
9	COMUNE DI NARCAO (SU)
10	COMUNE DI VILLAMASSARGIA (SU)
11	COMUNE DI PERDAXIUS (SU)
12	COMUNE DI VILLAPERUCCIO (SU)
13	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU)
14	COMUNE DI SEGARIU (SU)
15	COMUNE DI ARZANA (NU)
16	COMUNE DI LOTZORAI (NU)
17	COMUNE DI BARI SARDO (NU)
18	COMUNE DI URZULEI (NU)
19	COMUNE DI BAUNEI (NU)
20	COMUNE DI USSANA (SU)
21	COMUNE DI LUNAMATRONA (SU)
22	COMUNE DI NURAMINIS (SU)
23	COMUNE DI FURTEI (SU)
24	COMUNE DI PALAU (SS)
25	COMUNE DI CALANGIANUS (SS)
26	COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS (SS)
27	COMUNE DI ORGOSOLO (NU)
28	COMUNE DI MAMOIADA (NU)
29	COMUNE DI BOLOTANA (NU)
30	COMUNE DI MONTI (SS)

31	COMUNE DI NARBOLIA (OR)
32	COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)
33	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU (OR)
34	COMUNE DI ZEDDIANI (OR)
35	COMUNE DI MILIS (OR)
36	COMUNE DI TRESNURAGHES (OR)
37	COMUNE DI GHILARZA (OR)
38	COMUNE DI SANTA GIUSTA (OR)
39	COMUNE DI SAMUGHEO (OR)
40	COMUNE DI CUGLIERI (OR)
41	COMUNE DI MASULLAS (OR)
42	COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO (OR)
43	COMUNE DI NORBELLO (OR)
44	COMUNE DI TELTI (SS)
45	COMUNE DI ULASSAI (NU)
46	COMUNE DI OROTELLI (NU)
47	COMUNE DI BOROIRE (NU)
48	COMUNE DI BORTIGALI (NU)
49	COMUNE DI ISILI (SU)
50	COMUNE DI GAIRO (NU)
51	COMUNE DI ESCALAPLANO (SU)
52	COMUNE DI MEANA SARDO (NU)
53	COMUNE DI ATZARA (NU)
54	COMUNE DI FONNI (NU)
55	COMUNE DI BONO (SS)
56	COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (SS)
57	COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE (SS)
58	COMUNE DI AGLIENTU (SS)
59	COMUNE DI BONORVA (SS)
60	COMUNE DI NULVI (SS)
61	COMUNE DI GOLFO ARANCI (SS)
62	COMUNE DI MUSEI (SU)
63	COMUNE DI SERRENTI (SU)
64	COMUNE DI MORES (SS)
65	COMUNE DI BARUMINI (SU)
66	COMUNE DI SOLARUSSA (OR)
67	COMUNE DI MARRUBIU (OR)
68	COMUNE DI SAN VITO (SU)
69	COMUNE DI GALTELLI' (NU)
70	COMUNE DI SAN TEODORO (SS)
71	COMUNE DI OVODDA (NU)
72	COMUNE DI DOMUS DE MARIA (SU)
73	COMUNE DI LULA (NU)
74	COMUNE DI SARULE (NU)
75	COMUNE DI TORPE' (NU)
76	COMUNE DI SEILO (OR)
77	COMUNE DI SOLEMINIS (SU)
78	COMUNE DI IRGOLI (NU)
79	COMUNE DI ORANI (NU)

80	COMUNE DI GAVOI (NU)
81	COMUNE DI LODE' (NU)
82	COMUNE DI SILIQUA (SU)
83	COMUNE DI OSILO (SS)
84	COMUNE DI BITTI (NU)
85	COMUNE DI SENORBI' (SU)
86	COMUNE DI MANDAS (SU)
87	COMUNE DI VALLERMOSA (SU)

Fonte: Corte dei conti

**Tabella 9 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo
(classe di popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti)**

	NOMINATIVO ENTE
1	COMUNE DI GONNOSFANADIGA (SU)
2	COMUNE DI SANLURI (SU)
3	COMUNE DI MACOMER (NU)
4	COMUNE DI PULA (CA)
5	COMUNE DI OSSI (SS)
6	COMUNE DI DORGALI (NU)
7	COMUNE DI DOLIANOVA (SU)
8	COMUNE DI CASTELSARDO (SS)
9	COMUNE DI DECIMOMANNU (CA)

Fonte: Corte dei conti

**Tabella 10 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo
(classe di popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti)**

	NOMINATIVO ENTE
1	COMUNE DI NUORO (NU)
2	COMUNE DI TORTOLI' (NU)
3	COMUNE DI SINISCOLA (NU)
4	COMUNE DI ALGHERO (SS)
5	COMUNE DI ASSEMINI (CA)
6	COMUNE DI SESTU (CA)

Fonte: Corte dei conti

**Tabella 11 - Comuni che non hanno trasmesso gli atti alla Sezione di controllo
(classe di popolazione compresa tra 50.001 a oltre 100.000 abitanti)**

	NOMINATIVO ENTE
1	COMUNE DI OLBIA (SS)
2	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA (CA)
3	COMUNE DI SASSARI (SS)

Fonte: Corte dei conti

All'esito delle verifiche compiute è, quindi, emerso quanto segue.

Su 377 Comuni verificati sotto il profilo dell'adozione del provvedimento ex art. 20 TUSP, soltanto il **Comune di Lotzorai**, non detentore di partecipazioni, è risultato **inadempiente** rispetto all'obbligo di adozione e comunicazione dell'atto di ricognizione. La Sezione, verificata l'assenza di un provvedimento di ricognizione negativo da parte del Comune, con **Deliberazione n. 111/2023/VSG del 28 novembre 2023** accertava la violazione dell'art. 20, commi 1 e 3, TUSP ed evidenziava la necessità di procedere alla comunicazione della ricognizione anche nell'ipotesi di dichiarazione negativa nei termini indicati dalla norma.

Oltre ai dati sopra evidenziati, la Sezione ha rilevato diverse irregolarità nella procedura di adozione degli atti di ricognizione da parte di taluni enti.

Nel corso dell'anno 2023, la Sezione ha accertato:

- **Comune di Budoni:** con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30 novembre 2022, il Comune approvava il provvedimento di ricognizione ex art. 20 TUSP, dichiarando di non essere titolare di partecipazioni societarie; tuttavia, in base ai dati comunicati al Portale del Tesoro-MEF, l'ente risultava titolare di una partecipazione in Abbanoa S.p.A. (pari a 0,0377100%) e di una partecipazione nel Consorzio Piccola Impresa di Budoni s.c.a.r.l. (pari a 1,83 %) cosicché, con **Deliberazione n. 118/2023/VSG del 18 dicembre 2023**, la Sezione ha rilevato la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 20, comma 1 e 3 e 26, comma 11, d.lgs. n. 175/2016.

- **Comune di Busachi:** verificata l'adozione del provvedimento di ricognizione periodica con deliberazione della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale, con **Deliberazione n. 119/2023/VSG del 18 dicembre 2023** la Sezione ha rilevato l'inesatto adempimento rispetto all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ritenendo approvata in ritardo la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 novembre 2023 ratificante l'atto di Giunta comunale.

Altre verifiche hanno evidenziato il **mancato rispetto dei termini di adozione dei provvedimenti di revisione da parte di taluni enti**, rispetto al quale la Sezione ha avviato la conseguente attività di rilevazione della violazione (deliberazione n. 117/2023/VSG per il Comune di Bari sardo; deliberazione n. 122/2023/VSG per il Comune di Suni; deliberazione n. 121/2023/VSG per il Comune di Sant'Antonio di Gallura; deliberazione n. 120/2023/VSG per il Comune di Girasole; deliberazione n. 9/2024/VSG per il Comune di Gonnese).

Infine, per quanto concerne gli **obblighi di comunicazione e trasmissione** previsti dall'art. 20, comma 3, TUSP, dalle verifiche compiute è emerso che n. 21 Comuni non trasmettevano gli atti sul portale "Partecipazioni" del MEF e n. 186 Comuni non procedevano alla trasmissione dei provvedimenti alla Sezione.

4 Conclusioni

Come indicato in premessa, il monitoraggio svolto risulta riferito all'attività di revisione periodica ex art. 20 TUSP posta in essere dai 377 Comuni della Sardegna, in riferimento alla adozione delle deliberazioni consiliari e alla trasmissione degli atti al MEF ed alla Corte dei conti, ferma restando ogni ulteriore attività di controllo della Sezione nel merito dei provvedimenti adottati.

L'attività di monitoraggio svolta nell'ambito del *Programma delle attività di controllo per l'anno 2023* (deliberazione n. 14/2023/INPR), ha comportato un ampliamento delle amministrazioni comunali sottoposte a verifica, in quanto i controlli sono stati estesi a tutti i 377 Comuni del territorio regionale.

Dalla ricognizione effettuata attraverso le banche dati a disposizione della Sezione - il portale MEF, il sistema Con.Te. e l'applicativo gestionale del protocollo istituzionale della Sezione - e, in mancanza dei necessari riscontri, con la richiesta degli atti direttamente ai Comuni, sono state rilevate talune criticità in ordine all'adozione del prescritto atto consiliare e all'adempimento dell'obbligo di trasmissione del provvedimento (art. 20, commi 1 e 3, TUSP), anche se sul piano degli adempimenti previsti (adozione e trasmissione) si riscontra rispetto al periodo precedente (2019-2020) un margine di miglioramento nel numero di atti adottati dai Consigli comunali e nel numero degli stessi atti inviati all'applicativo del Tesoro- MEF.

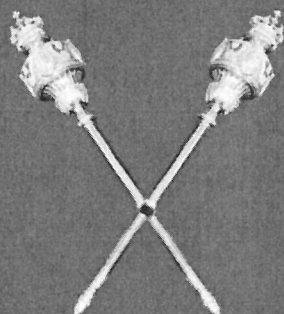
Su 377 Comuni, quasi la totalità ha trasmesso i provvedimenti e le informazioni richieste sul portale "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. Invece, soltanto **191 comuni sul totale di 377** hanno trasmesso il provvedimento alla Corte dei conti tramite il sistema ConTe o, in alternativa, inviando la documentazione con posta elettronica certificata.

Un solo Comune (Lotzorai), non detentore di partecipazioni pubbliche, risulta non aver adottato né comunicato l'obbligatorio atto di ricognizione periodica.

Sulla base del monitoraggio svolto, la Sezione richiama le amministrazioni pubbliche ad un adempimento puntuale degli obblighi di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute così come ad un adempimento puntuale degli obblighi di trasmissione dei provvedimenti tramite il sistema Con.Te.

Ciò anche in vista del monitoraggio che, nell'ambito del *Programma delle attività di controllo per l'anno 2024* (deliberazione n. 13/2024/INPR), la Sezione ha avviato rispetto ai provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione che le amministrazioni pubbliche erano tenute ad adottare entro il termine del 31 dicembre 2023 e fatta salva ogni ulteriore attività di controllo di competenza della Sezione nel merito degli atti trasmessi.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA



..

Alla C.A.

del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna

..

.

..

Si trasmette la delibera n. 39/2024/REF adottata da questa Sezione di Controllo nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

La deliberazione di cui si tratta, potrà essere inoltre consultata presso il sito istituzionale della Corte dei conti, nella banca dati controllo, sul quale è pubblicata, al seguente indirizzo: [https://banchedati.corteconti.it/#!/,](https://banchedati.corteconti.it/#!/) selezionando all'interno di "Tutte le banche dati", la voce "**CONTROLLO**" e specificando nel menù che si apre cliccando sul simbolo dell'imbuto in alto a destra, l'Organo emittente: Sezione controllo regione Sardegna – numero e anno della delibera ed inviando la ricerca.

Distinti saluti

R. Porcella

Dott.ssa Roberta Porcella

Direttore Segreteria Ufficio di Presidenza

Indirizzo via Lo Frasso, 4 - 09127 Cagliari

tel. 070 6000.238 **e-mail:** roberta.porcella@corteconti.it

Segreteria: Tel. 070 60001

E-mail: sezione.controllo.sardegna@corteconti.it

PEC: sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

